



Istruzioni relative alla franchigia di porto militare (ordine postale)

1. Basi

- Ordinanza del Consiglio federale concernente la posta da campo del 21 novembre 2018
- Ordinanza del DDPS del 21 novembre 2018 concernente la franchigia di porto militare
- Regolamento 60.052 Posta da campo del 1 gennaio 2020

2. Scopo / campo d'applicazione


Le presenti istruzioni designano gli aventi diritto e regolano l'entità delle prestazioni nonché le condizioni formali relative alla franchigia di porto militare. La franchigia di porto militare per il trasporto di invii si applica in Svizzera come segue a:

2.1 Militari in servizio con soldo

La franchigia di porto nella ricezione e nell'invio vale per invii personali e militari:



lettere e cartoline postali
 senza accertamento del recapito



pacchetti (PostPac Economy & Priority) senza prestazioni complementari **fino a 5 kg**

Sono tra l'altro soggetti a tassa:

- più di 5 invii per destinatario e impostazione,
- gli invii con i quali il militare si prefigge un guadagno,
- gli invii che il militare spedisce in qualità di membro di autorità, di associazioni o partiti politici.

Condizioni formali per gli invii in franchigia di porto

a militari: come attestato per ottenere la franchigia di porto, gli invii devono recare l'indirizzo militare corretto, secondo l'ordine del comandante di scuola, del corso o di truppa.

da militari: gli invii vanno imbucati nelle buche delle lettere o dei pacchi, oppure consegnati a organi della posta da campo (p. es. ordinanza postale). Si consiglia di indicare l'indirizzo militare del mittente.

2.2 Militari fuori del servizio


La franchigia di porto nell'invio vale **esclusivamente per lettere militari e pacchetti fino a 5 kg** (senza accertamento del recapito / prestazioni complementari) con l'indirizzo del destinatario conformemente al numero 3.2.

Condizioni formali per invii in franchigia di porto

Gli invii spediti da militari fuori servizio devono recare, sul lato dell'indirizzo, il grado, il nome, il cognome, l'incorporazione e l'indirizzo civile del mittente nonché l'annotazione «AFFARE MILITARE».

2.3 Comandi dell'esercito

Per gli invii militari, i comandi degli stati maggiori e delle unità nonché le scuole militari e i corsi usano per l'invio le buste e le etichette ufficiali per pacchi della Confederazione con l'annotazione prestampata «AFFARE MILITARE».



Esse devono recare l'indicazione militare corretta del mittente (conformemente al modello o sopra il campo per l'indirizzo in caso di buste con finestrella). L'entità e i dettagli della franchigia di porto militare per gli organi di comando sono consultabili all'indirizzo web www.posta-da-campo.ch.



3. Definizioni

3.1 Invii personali

Sono considerati personali gli invii che concernono affari personali del militare e la cui spedizione è resa necessaria dalla sua assenza a causa del servizio militare (p. es. invii alla cerchia dei familiari e dei conoscenti). Anche singoli invii professionali sono considerati invii personali.

3.2 Invii militari

Sono considerati invii militari:

- gli invii spediti da militari incorporati, in servizio o fuori del servizio, nell'esclusivo interesse del medesimo, a organi di comando o a uffici delle amministrazioni militari (p. es. annullamenti a un'iscrizione, iscrizioni, richieste di congedo e dispense, invio di oggetti d'equipaggiamento personali);
- gli invii degli organi di comando dell'esercito inviati esclusivamente nell'ambito di affari di servizio.

4. Disposizioni particolari

4.1 Indirizzi

L'indirizzo militare corretto comprende: grado, nome, cognome, stato maggiore/unità oppure scuola/corso dove viene prestato il servizio nonché l'annotazione «MILITARE» e il numero militare d'avviamento oppure un indirizzo di caserma conformemente all'esempio seguente:

<i>Servizio di campagna:</i>	<i>Servizio in caserma:</i>
Sdt Pio Pelli	Recl Luigi Beffa
Cp fant 13/1	SR bl 21-1
Militare 75330	Cp 2, sez 1
	Caserma
	3609 Thun

4.2 Vizi di forma

Gli invii che non adempiono alle condizioni formali riportate al punto 2 sono soggetti alle tasse ordinarie.

4.3 Invii militari di risposte

La franchigia di porto vale per le risposte a comandi militari, se questi ultimi hanno messo a disposizione una busta a tal fine con l'annotazione prestampata «Invio di risposta militare».

4.4 Militari fuori delle formazioni di truppa

I militari che prestano servizio fuori delle formazioni di truppa devono consegnare i loro invii personali allo sportello postale presentando l'ordine di marcia e indicando il mittente militare.

4.5 Segreto postale

Ogni militare che può prendere visione del traffico postale di terzi ha l'obbligo di mantenere il segreto postale.

4.6 Disposizioni penali

Chi non osserva le presenti istruzioni o concede di spedire invii in franchigia di porto a persone non autorizzate, è tenuto al pagamento delle ordinarie tasse postali eluse ed è punibile.

Capo della Posta da campo dell'esercito

